

TRIBUNALE DI CATANIA
SESTA SEZIONE CIVILE

Il Giudice, dott.ssa Laura Messina,

visto la proposta di accordo presentata da Loncini Nicolò (cod. fisc.

), nato a , il , e Affranchi Rosalia Adriana (cod. fisc.

), nata a , residenti in Acireale,

, via , con l'ausilio dell'OCC costituito presso l'Ordine dei

Dottori Commercialisti di Catania;

ritenuto che, ai sensi dell'art. 10 l.3/12 il giudice, se la proposta soddisfa i requisiti

previsti dagli articoli 7, 8 e 9, fissa immediatamente con decreto l'udienza,

disponendo la comunicazione, almeno trenta giorni prima del termine di cui

all'articolo 11, comma 1, ai creditori presso la residenza o la sede legale, anche per

telegramma o per lettera raccomandata con avviso di ricevimento o per telefax o per

posta elettronica certificata, della proposta e del decreto, al fine di consentire ai

creditori stessi di fare pervenire, anche per telegramma o per lettera raccomandata

con avviso di ricevimento o per telefax o per posta elettronica certificata,

all'organismo di composizione della crisi, dichiarazione sottoscritta del proprio

consenso alla proposta, almeno dieci giorni prima dell'udienza;

ritenuto che deve essere data idonea forma di pubblicità della proposta e del decreto

sul sito di procedure.it, con spese a carico dei debitori istanti, a cura dell'OCC;

ritenuto che, nel caso in cui il proponente svolga attività d'impresa, deve essere

disposta, altresì, la pubblicazione della proposta nel registro delle imprese, a cura

dell'OCC;

ritenuto che, ove il piano preveda la cessione o l'affidamento a terzi di beni immobili

o di beni mobili registrati, deve essere ordinata la trascrizione del decreto, sempre a

cura dell'OCC, presso gli uffici competenti;

rilevato, sin da ora, che dovranno essere ammessi al voto tutti i creditori il cui

soddisfo, sebbene integrale nel *quantum*, avvenga con la lunga dilazione di

pagamento prevista nella proposta (120 rate);

rilevato che dovranno essere ammessi al voto gli enti impositori titolari dei crediti (come indicati nella relazione integrativa);

FISSA

l'udienza del **12 luglio 2022** per gli incumbenti di cui in parte motiva e onera l'OCC di comunicare la proposta di accordo ai creditori almeno 45 giorni prima dell'udienza fissata.

DISPONE

che, ai sensi dell'art 10 L. 3/2012, sino al momento in cui il provvedimento di omologazione non diventerà definitivo, non vengano, a pena di nullità, iniziate o proseguite azioni esecutive individuali né disposti sequestri conservativi né acquistati diritti di prelazione sul patrimonio dei debitori che hanno presentato la proposta di accordo, da parte dei creditori aventi titolo o causa anteriore.

DISPONE

qualora sia raggiunto l'accordo, che l'OCC trasmetta a tutti i creditori una relazione sui consensi espressi e sul raggiungimento della percentuale di cui all'articolo 11, comma 2, allegando il testo dell'accordo stesso. Nei dieci giorni successivi al ricevimento della relazione, i creditori possono sollevare le eventuali contestazioni. Decorso tale ultimo termine, dispone che l'OCC trasmetta al giudice la relazione, allegando le contestazioni ricevute, nonché un'attestazione definitiva sulla fattibilità del piano.

Si avverte che è onere della parte interessata dare comunicazione del presente provvedimento al Giudice dell'esecuzione;

visto l'art.221 co.4 del d.l.34/2020, come prorogato dall'art.23 co.1 del d.l.137/2020, dal d.l. 2/2021, dall'art.6 d.l. 44/2021, dall'art. 7 del d.l. 105/2021 e da ultimo dall'art. 16 del d.l. 228/2021;

viste le disposizioni organizzative adottate dal Presidente del Tribunale nell'ambito delle misure volte al contrasto alla diffusione della cd. emergenza COVID19;

dispone che l'udienza del 12 luglio 2022 si svolga tramite il deposito telematico di note scritte contenenti le sole istanze e conclusioni;

assegna a tal fine a ciascuna parte termine sino alle ore 12:00 del quinto giorno antecedente a quello dell'udienza sopra indicata per il deposito telematico di un preverbale della lunghezza massima indicativa di due pagine (carattere Times New Roman, dimensione 12, interlinea 1,5), contenente le istanze e conclusioni, in relazione agli adempimenti processuali previsti, con possibilità, in alternativa, del deposito di preverbale congiunto;

invita le parti al rispetto del termine sopra indicato onde consentire la tempestiva accettazione delle memorie da parte della cancelleria;

avvisa le parti che è possibile presentare istanza di trattazione orale entro cinque giorni dalla comunicazione del presente provvedimento;

avvisa le parti che sarà redatto verbale telematico dell'udienza con indicazione delle modalità di trattazione e adozione del relativo provvedimento, che tale verbale sarà comunicato alle parti costituite a cura della cancelleria;

avvisa che in assenza di note scritte entro il termine indicato l'udienza dovrà considerarsi svolta senza la comparizione delle parti, con conseguente dichiarazione di improcedibilità.

Si comunichi.

Catania, 09/05/2022

Il Giudice

Laura Messina